

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Fabio Micali, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 luglio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa), Società CAGLIARI CALCIO Spa - (nota n. 4305/196pf12-13/SP/blp del 21.1.2013).

Il deferimento

Con provvedimento n. 4305/196pf 12-13/SP/blp del 21 gennaio 2013 il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- il Signor Massimo Cellino, Presidente e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui agli art. 1, comma 1 e 12 comma 2 del CGS, per aver posto in vendita i biglietti della gara Cagliari – Roma del 23/9/2012 nonostante lo stadio “Is Arenas” avesse il nulla osta solo per lo svolgimento delle gare a porte chiuse, nonché per aver fatto pubblicare sul sito della Società, in data 22/9/2012, l'invito ai suoi tifosi, titolari di biglietto e abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita Cagliari – Roma “*nel rispetto dell'ordine e della civiltà*”, così da provocare il provvedimento del Prefetto di Cagliari del 22/9/2012, con il quale si differiva la gara ad altra data “*per l'urgente e grave necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica*”. E per rispondere, altresì, della violazione di cui agli art. 1, comma 1 del CGS per aver tentato di dedicare il settore curva nord del nuovo stadio ad un noto gruppo ultras, mediante la realizzazione di una scritta recante il nome “Sconvolts”.

- La Società Cagliari Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante fatta eccezione per la condotta relativa al comunicato stampa del 22/9/2012, coperta dal giudicato del Giudice Sportivo.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Cellino e la Società Cagliari Calcio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Cellino e la Società Cagliari Calcio Spa, tramite il proprio difensore hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Signor Massimo Cellino, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40, che tenendo conto di 1 (uno) giorno di presofferto, diventano 39 (trentanove); pena base per la

Società Cagliari Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 39 (trentanove) per il Sig. Massimo Cellino;*
- ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) per la Società Cagliari Calcio Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

*** * * * ***

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, **Componenti**; con l'assistenza dell' Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 10 luglio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(407) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO TONETTO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Derthona FBC 1908 Srl), Società DERTHONA FBC 1908 Srl - (nota n. 7824/711pf12-13/AM/seq. del 30.5.2013).

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito davanti questa Commissione:

1. il Sig. Tonetto Flavio, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art.1, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto e inviato all'Ufficio Tesseramento la richiesta di tessera impersonale riportante la firma apocrifa del tecnico federale Zagheni Rosolo, attestandone l'autenticità;
2. la Società Derthona FBC 1908 Srl, per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, degli addebiti ascritti al proprio Presidente.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Flavio Tonetto e la Società Derthona FBC 1908 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Flavio Tonetto e la Società Derthona FBC 1908 Srl, tramite il proprio difensore hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Signor Flavio Tonetto, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società Derthona FBC 1908 Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Flavio Tonetto;*
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Derthona FBC 1908 Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(414) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENO ZOCCHI (all'epoca dei fatti tesserato della Società US Cremonese Spa), Società US CREMONESE Spa - (nota n. 7945/620pf12-13/SS/vdb del 4.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento n. 7945/620 pf 12-13/SS/vdb del 4 giugno 2013 il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- il Signor Moreno Zocchi – tesserato quale direttore sportivo per la Società US Cremonese Spa per la stagione 2012-13, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 22, comma 8, Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato la disposizione che preclude al soggetto sanzionato di “svolgere alcuna attività nell'ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa”. Il Signor Zocchi, infatti, pur risultando inibito a svolgere ogni attività sino al giorno 5 febbraio 2013 a seguito di decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva (vedi CU n. 109/Lega Pro del 22.01.2013), ha richiesto l'accredito ed è stato presente, anche se per poche ore, nell'area federale nella giornata del 29 gennaio 2013.

- La Società US Cremonese Spa per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Moreno Zocchi, personalmente, e la Società US Cremonese Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Moreno Zocchi, personalmente, e la Società US Cremonese Spa, tramite il proprio difensore hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Signor Moreno Zocchi, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società US Cremonese Spa, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 660,00 (€ seicentosessanta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Moreno Zocchi;

- ammenda di € 660,00 (€ seicentosessanta/00) per la Società US Cremonese Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(423) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO TORTORA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Città Potenza Srl), SIMONE RASPAOLO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato della Società Città Potenza Srl), Società CITTÀ DI POTENZA Srl (già ATLETICO POTENZA) - (nota n. 8016/310pf12-13/AM/ma del 6.6.2013).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna:

- il rappresentante della Procura federale Avv. Lorenzo Giua, che ha concluso chiedendo: per il Sig. Filippo Tortora, la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate in gare ufficiali, da scontarsi all'atto di tesseramento per Società affiliate alla FIGC;

per il Sig. Simone Raspaolo, la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi nelle gare di Campionato della Stagione sportiva 2013/2014;

per la Società Città di Potenza Srl, la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);

osserva quanto segue;

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito davanti questa Commissione:

- Filippo Tortora e Simone Raspaolo, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per aver consegnato al termine della gara Città Potenza Srl-SF Gladiator,

disputata il 7 ottobre 2012 e valevole per il 6° turno del Campionato serie D, girone H, la sua maglietta di gioco nella mani di sedicenti tifosi della curva a seguito di una dura contestazione, cedendo così ad un'illegittima pretesa rivolta a lui e ad altri calciatori della stessa squadra e di fatto legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo da parte dei medesimi;

- la Società Città di Potenza Srl (già ASD Atletico Potenza), per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2, del CGS, per responsabilità oggettiva in relazione alla suesposta condotta antiregolamentare ascritta ai propri calciatori.

Il fatto

Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere così ricostruita:

1. al termine della gara Città di Potenza Srl-SF Gladiator, disputata il 7 ottobre 2012 e valevole quale 6° turno del Campionato serie D, terminata con il risultato di 1-3, alcuni calciatori della squadra di casa ebbero a togliersi di dosso la maglia e a consegnarla a sedicenti tifosi, che li contestavano violentemente per la sconfitta patita;
2. l'istruttoria ha consentito di individuare solo due dei calciatori autori di detto gesto: Raspaolo Simone e Tortora Filippo;
3. sentito al riguardo, Raspaolo ha dichiarato che (testualmente) *"..a fine partita ci recammo sotto la curva e circa 4-5 ultrà scesero dagli spalti per aggredirci con spintoni e parola, intimandoci di consegnare le magliette perché non degni di portarle, in quanto nelle ultime partite avevamo ottenuto solo risultati negativi. Gli ultrà, scesi dagli spalti si sono recati direttamente dal Vice Capitano Tortora ed hanno animatamente discusso con lui, costringendolo a togliersi la maglia. Anch'io tolsi la maglia per consegnarla."*
4. sentito al riguardo, Tortora ha dichiarato che (testualmente) *"Sinceramente ricordo di aver cercato di calmare gli animi, un po' agitati dei tifosi, in quell'occasione e verso la fine, quando tutto ormai sembrava calmo, tolsi spontaneamente anch'io la maglia per regalarla ad un tifoso sugli spalti"*.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

In punto di fatto occorre rettificare quanto riferito da Raspaolo, risultando dalle immagini acquisite che fu costui a togliersi per primo la maglia e a consegnarla agli esagitati ultrà.

Per converso appare inverosimile, a tacer d'altro, la volontarietà invocata da Tortora per giustificare il dono della sua maglia ad uno degli ultrà.

In punto di diritto, poi, occorre richiamare il principio enunciato da questa Commissione in un caso analogo (in CU n. 66/CDN 2012/2013), secondo cui *"...non può revocarsi in dubbio che il togliersi di dosso la maglia di gioco durante una gara costituisce il venir meno ai valori dello sport; non a caso il comune sentire esalta l'attaccamento ai colori sociali, tanto è vero che l'atleta che interpreta in modo particolare tale attaccamento viene definito, non solo dai propri tifosi, la bandiera. In questa precisa ottica, tradire siffatto valore travalica il significato etico del principio di lealtà, probità e correttezza di cui all'art.1 comma 1 CGS, perché tradisce il senso d'appartenenza ed offende che (tifosi, dirigenti, calciatori) in tale appartenenza crede e confida."*

La circostanza che il gesto in scrutinio sia stato commesso al termine della gara, e non già durante il suo svolgimento, costituisce un'aggravante, considerato che non può venire in soccorso l'ipotesi che la condotta fosse finalizzata a scongiurare la sospensione della gara e le sanzioni che essa avrebbe generato.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, irroga:

per il Sig. Filippo Tortora, la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate in gare ufficiali, da scontarsi all'atto di tesseramento per Società affiliate alla FIGC;

per il Sig. Simone Raspaolo, la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi nelle gare di Campionato della Stagione sportiva 2013/2014;

per la Società Città di Potenza Srl, la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00);

Il Presidente della CDN

Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 10 luglio 2013

Il Segretario Federale

Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale

Giancarlo Abete